



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Area servizi alla persona

smaccaferri@comune.valsamoggia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. DI VALSAMOGGIA

In esecuzione delle determinazioni n. 414 del 09.07.2022 si provvede alla emanazione del presente avviso pubblico contenente la disciplina per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P) in attuazione del Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 31.10.2015. Possono presentare domanda tutti i cittadini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente. I requisiti, le condizioni che riconoscono punteggio e tutte modalità di formazione ed aggiornamento della graduatoria sono stabilite dalla normativa regionale in materia e dal Regolamento comunale.

La graduatoria ha validità triennale e viene aggiornata di norma con periodicità annuale

1 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere presentata su apposito modulo on-line (accesso con SPID), redatto secondo lo schema allegato al presente avviso, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Valsamoggia **a partire dal 12.07.2022** al seguente link:

[https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?](https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=VS_alloggi_erp)

[MODULE_TAG=VS_alloggi_erp](https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=VS_alloggi_erp)

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle **ore 12** del giorno **20 agosto 2022**

Ai fini della ricezione, farà fede la registrazione al protocollo dell'Ente.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi utili per la formulazione della graduatoria in ordine ai requisiti e alle condizioni per la partecipazione al presente bando, in possesso del dichiarante e dei componenti il suo nucleo familiare.

In caso di necessità sarà possibile richiedere l' **assistenza per la compilazione** della domanda on- line, **solo su appuntamento, telefonando a partire dal 15 luglio** p.v. ai seguenti numeri:

051.6723031- 0516723038- 0516723033

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30

2 – Nucleo familiare richiedente

Per nucleo familiare si intende:

- a) nucleo costituito da coniugi e figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, minori in affido, affiliati, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado conviventi anagraficamente.
- b) nucleo fondato da stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché nucleo di persone legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda, salvo che ne sia derivata la nascita di figli.

Considerato che per la conclusione corretta del procedimento occorre identificare tutti i componenti del futuro nucleo assegnatario, qualora il nucleo richiedente stesso sia composto da cittadini stranieri (comunitari o non), per alcuni dei quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda andranno indicati sia i componenti residenti in Italia sia quelli residenti all'estero. L'attestazione e la dichiarazione sostitutiva ISEE vengono provvisoriamente presentate per i soli residenti in Italia, le stesse andranno successivamente sostituite con documentazione reddituale relativa al nucleo ricongiunto.

3 - Requisiti di accesso

I requisiti di accesso attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto



all'inserimento nella graduatoria:

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere familiare di cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art.19 del Dlgs. 6/2/2007, n.30
- 4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2 del Dlgs 19/11/2007, n.251 e s.m.i (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria).
- 5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- 6) essere cittadino straniero, regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Ovvero essere inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro attestato dai servizi competenti.

Il requisito di cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente

b) residenza e attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

- 1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni
- 2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune in cui si presenta la domanda.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni.

Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

- 1) il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze



del nucleo ai sensi del D.M. 5/7/1975.

Si precisa che non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato dal Comune. Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in ripristino del medesimo alloggio
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

d) assenza di precedenti assegnazioni e finanziamenti

1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP, in cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L.513/77 o della L.560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato di alloggi pubblici, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune.

2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

e) situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni nei limiti stabiliti dalla normativa regionale, precisamente

- valore I.S.E.E. non superiore a Euro 17.428,46 e successive rivalutazioni;

Il valore ISEE può essere abbattuto del 20%, e pertanto non deve essere superiore a Euro 21.785,57 in presenza delle seguenti situazioni:



- a) nuclei familiari con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) nuclei familiari con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
- valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore a Euro 35.560,00 (al lordo della franchigia di cui al DPCM 159/2013).

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio ERP i predetti requisiti devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio, nonché alla data di assegnazione dell'alloggio stesso.

Si fa presente che i requisiti sopraindicati sono suscettibili di modifica da parte di disposizioni regionali. Pertanto le domande presentate verranno esaminate e valutate sulla base dei requisiti vigenti nel momento dell'avvio di ogni fase del procedimento.

4 – Condizioni di punteggio allegato Tabella A al Regolamento ERP

A – Condizioni oggettive	<i>punti</i>
A.1) SISTEMAZIONE PRECARIA	
Richiedenti che si trovano in situazione di precarietà abitativa o, comunque, in spazi procurati a titolo provvisorio da organismi, enti o associazioni di volontariato in accordo con i Servizi Sociali. La condizione deve essere posseduta da almeno 2 anni alla data della presentazione della domanda. - comunità, casa famiglia - posto letto in struttura di bassa soglia, dormitorio - alloggio e/o posto letto in abitazione	6
A.2) SPAZI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE	
Richiedenti che risiedano da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda in spazi impropriamente definiti come abitazione - alloggi di metratura inferiore a 28 mq di superficie utile - autorimessa, box, cantina, soffitta - camper, roulotte	6



A.3) COABITAZIONE	
Nucleo richiedente che risieda in alloggio in condizione di coabitazione con altre persone non legate da vincoli di parentela. Tale condizione deve sussistere da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.	
A. 3.1) coabitazione con una o due persone	1
A. 3.3) coabitazione con tre persone ed oltre	2
A.4) CONDIZIONE DI SFRATTO, SGOMBERO, PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE	
Richiedenti che risiedano in alloggio o immobile che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale), di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombro o di provvedimento di separazione , omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, o che abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato per il venir meno della condizione lavorativa	
A.4.1) Provvedimento esecutivo da eseguirsi entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.	8
A.4.2) Provvedimento esecutivo da eseguirsi in un periodo compreso da 6 mesi ad 1 anno dalla data di presentazione della domanda.	6
A.4.3) Provvedimento esecutivo da eseguirsi oltre 1 anno dalla data di presentazione della domanda.	4
A.5) SFRATTO INTIMATO PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	
Richiedente che risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato in base a provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità esclusivamente per situazioni nelle quali la morosità sia conseguente allo stato di disoccupazione lavorativa di componenti il nucleo richiedente intervenuto dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, lasciando il nucleo familiare privo di sostentamento, e di ciò venga fornita idonea	



documentazione. La condizione ricorre qualora: - le cause sopravvenute si siano verificate dopo la sottoscrizione del contratto ed unicamente in presenza di regolare versamento del canone e delle spese accessorie fino al verificarsi delle stesse, - il verificarsi delle cause sopravvenute comporti una riduzione del reddito familiare di almeno il 40% ed un'incidenza del canone rispetto al reddito ISE di almeno il 50,01%	
A.5.1) Provvedimento esecutivo da eseguirsi entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.	9
A.5.2) Provvedimento esecutivo da eseguirsi in un periodo compreso da 6 mesi ad 1 anno dalla data di presentazione della domanda.	7
A.5.3) Provvedimento esecutivo da eseguirsi oltre 1 anno dalla data di presentazione della domanda.	5
A.6) SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI RILASCIO ALLOGGIO PER SFRATTO, SGOMBERO, PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO O SENTENZA DEL GIUDICE	
Nucleo richiedente che si trovi in condizioni di sistemazione provvisoria e precaria a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio non dovuto ad inadempienza contrattuale ad eccezione della condizione di cui al precedente punto A.5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il provvedimento non deve essere stato eseguito da oltre 2 anni alla data di presentazione della domanda. La condizione deve essere confermata da attestazione del competente servizio sociale. Per l'attribuzione del punteggio occorre che i componenti il nucleo familiare richiedenti non siano titolari al 100% di diritti reali su alloggi di qualunque rendita catastale sul territorio nazionale. La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore a diciotto mesi	6



A.7) ALLOGGIO INIDONEO	
Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e salute in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei componenti il nucleo richiedente, tale condizione si riconosce solo se presenti condizioni di invalidità totale o parziale rilasciata dalla Commissione medica AUSL o certificazione L.104/92 che metta in relazione le limitazioni conseguenti alla patologia e/o invalidità/handicap con la situazione abitativa. Tale condizione di inidoneità dell'alloggio deve essere relazionata dall'autorità competente (Servizi Sociali o Sanitari)	2
A.8) VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	
Richiedenti con ISEE (indicatore situazione economica equivalente) inferiore al limite previsto per l'accesso all'E.R.P.	
A.8.1) ISEE fino al 50% del limite di accesso	3
A.8.2) ISEE tra il 50,01% e il 75% del limite di accesso	1
La condizione di punteggio di cui alla lettera A.8 non è riconosciuta in presenza di valore ISEE pari a zero, ad eccezione dei seguenti casi: - vi siano redditi esenti ai fini IRPEF - il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione - il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati facenti parte della rete parentale o amicale, e ciò risulta da una specifica relazione dei servizi sociali	
A.9) INCIDENZA CANONE ANNUO SULL'ISE	
Richiedente che alla data di presentazione della domanda risieda in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, ed effettivamente corrisposto, incida sul valore ISE. - N.B: Il punteggio non è attribuibile se presente la condizione A.5 – sfratto per morosità	
A.9.1) incidenza dal 35% al 70%	2



A.9.2) incidenza dal 70,01% al 100%	4
A.9.3) incidenza oltre il 100%	6
La condizione di punteggio di cui alla lettera A.9 non è riconosciuta in presenza di valore ISEE pari a zero, ad eccezione dei seguenti casi: - vi siano redditi esenti ai fini IRPEF - il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione - il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati facenti parte della rete parentale o amicale, e ciò risulta da una specifica relazione dei servizi sociali	
Le condizioni di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6) non sono cumulabili tra loro	
B – Condizioni oggettive	
B.1) NUCLEO NUMEROSO	
Richiedenti con nucleo familiare composto da almeno 5 persone di cui 2 adulti	4
Per ciascun figlio a carico fiscale (per un massimo di punti 4)	1
B.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL'ETA'	
B.2.1) nucleo richiedente composto esclusivamente da persone con età superiore a 65 anni anche se con eventuali minori o maggiorenni diversamente abili a carico; in caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa	4
B.2.2) Presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda	5
Entrambe le condizioni non sono cumulabili tra loro	
B.3) NUCLEO CON MINORI FISCALMENTE A CARICO	
B.3.1) nucleo richiedente composto da un solo genitore con uno o più minori fiscalmente a carico. Il punteggio è attribuibile solo nei seguenti casi:	



a) mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita. b) provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del/i figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente c) abbandono del/i figlio/i a carico fiscale da parte dell'altro genitore non richiedente accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che ha in carico il nucleo richiedente	3
Per ciascun figlio a carico fiscale il punteggio (per un massimo di punti 4)	1
Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore purché i terzi siano a carico fiscale del genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio o comunque persone diverse da parenti e affini	
B.4) COPPIA DI GIOVANE ETÀ ANAGRAFICA CON ALMENO UN FIGLIO A CARICO	
Coppia di giovane età anagrafica. Punteggio aumentato per ogni ulteriore figlio a carico fiscale	
B.4.1) Coppia di giovane età anagrafica. Almeno uno dei componenti non deve avere più di 35 anni e la somma dell'età di entrambi non deve superare i 70 anni sia alla data di presentazione della domanda che alla verifica dei requisiti e condizioni in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio.	3
B.4.2) Per ciascun figlio a carico fiscale (per un massimo di punti 4)	1
B.5) NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE NEL QUALE UNO O PIU' COMPONENTI RISULTINO AFFETTI DA HANDICAP O INVALIDITA' CERTIFICATE CHE COMPORINO:	
B.5.1) una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa vigente, della capacità lavorativa dal 67% al 99%.	3
B.5.2) una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa	



vigente, della capacità lavorativa con invalidità pari al 100%, non autosufficienza in persona di età superiore a 60 anni, minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età riconosciute ai sensi di legge.	5
<i>Queste condizioni non sono tra loro cumulabili se possedute entrambe da un solo componente; nel caso in cui ci siano più componenti affetti da invalidità di cui almeno una al 100% si attribuisce il punteggio previsto per l'invalidità totale e per l'altro componente si attribuisce quello previsto per l'invalidità dal 67% al 99%.</i>	
B.6) ANZIANITA' DI RESIDENZA NEL TERRITORIO	
B.6.1) residenza nel comune di Valsamoggia da almeno 5 anni	1
B.6.2) residenza nel comune di Valsamoggia oltre 5 anni	2
C - ANZIANITA' DELLA DOMANDA	
C.1) Punteggio aggiuntivo in caso di presenza della domanda nel precedente aggiornamento della graduatoria. Per ogni aggiornamento	0,5
Massimo punteggio attribuibile	4
D - PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER PROGETTO SERVIZI SOCIALI	
Nucleo familiare per il quale è in corso un progetto socio-assistenziale attestato dal responsabile del servizio competente a seguito di relazione dell'Assistente sociale, in presenza di particolari condizioni di grave disagio sociale. Affinchè la presente condizione sussista occorre: - l'operatività del progetto da almeno un anno con presenza e monitoraggio del servizio sociale al momento di accesso alla graduatoria e al momento della verifica dei requisiti e condizioni in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio - indispensabilità dell'alloggio per la riuscita del progetto socio-assistenziale, non sussistendo l'autonomia da parte del nucleo familiare nella ricerca e/o reperibilità di un'abitazione adeguata alle sue necessità.	3



<p>E) PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE in presenza delle condizioni sottoelencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nucleo familiare in cui un coniuge, minori o altri componenti il nucleo, abbiano subito violenza o maltrattamenti cui sia seguita una condanna definitiva. - Nucleo familiare in cui sia stato disposto l'allontanamento di un coniuge dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica. 	3
<p>Per le condizioni di cui alle lettere D e E per ogni figlio minore il punteggio viene aumentato di punti 1 (fino ad un massimo di punti 4)</p>	

5- Istruttoria per la formazione della graduatoria

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificando i requisiti e le condizioni di punteggio dichiarate.

Si riserva la facoltà di invitare il richiedente a presentare ulteriore documentazione, chiarimenti ed integrazioni, ed a regolarizzare eventuali dichiarazioni parziali o inesatte. Il richiedente dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, prorogabile a giorni 30 in presenza di oggettiva ed adeguatamente documentata impossibilità a produrre la documentazione richiesta. In assenza di regolarizzazione, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per l'accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all'attribuzione dello stesso.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria, venga riscontrata l'inattendibilità dei requisiti dichiarati nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si applicherà quanto disposto dal DPR 445/2000 e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria venga altresì riscontrata l'inattendibilità di una o più condizioni dichiarate, tali condizioni non verranno considerate ai fini del punteggio.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni.

Qualora, entro la data di scadenza dell'Avviso Pubblico, siano variate le condizioni di punteggio indicate nella domanda già presentata, il richiedente interessato può presentare una nuova istanza in sostituzione della precedente o integrazione di quella precedentemente presentata.

Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri stabiliti all'art. 8 co. 4 del



Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 31.10.2015 :

a) ordine di punteggio decrescente attribuito in base alle condizioni oggettive, soggettive e d'ufficio riconosciute. In caso di condizioni di punteggio incompatibili, viene attribuita la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente.

b) a parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo il valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, secondo il numero di protocollo più basso attribuito.

Il Comune entro il termine indicativo di 90 giorni dalla chiusura dell'Avviso Pubblico, procede alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria, ed alla individuazione delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni, dandone pubblicazione all'Albo Pretorio per venti giorni, nonché informazione agli interessati, unitamente ai modi e termini per eventuale ricorso.

Gli accrescimenti o le diminuzioni del nucleo familiare richiedente intervenuti rispettivamente per effetto di nascita, decesso, o condizioni assimilate, nonché la verifica di condizioni preesistenti alla chiusura dell'Avviso Pubblico, ma non dichiarate in domanda, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro il termine di proposizione dei ricorsi. Se perviene successivamente a tale termine, la domanda sarà considerata valida ai fini del successivo aggiornamento della graduatoria.

Entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso motivato alla commissione istituita dal Comune, ai sensi dell'art.10 del Regolamento Erp, che provvederà al loro esame entro i successivi trenta giorni. Qualora sia riconosciuta la fondatezza dei ricorsi, degli stessi verrà tenuto conto in sede di approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo. La graduatoria sarà esecutiva dal primo giorno di pubblicazione

La graduatoria viene aggiornata di norma con periodicità annuale

Al primo aggiornamento verranno ammesse le domande presentate o pervenute oltre il termine del presente avviso, nonché le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita



l'assegnazione di un alloggio ERP.

I cittadini possono presentare in qualsiasi momento dell'anno nuove domande, integrare, e/o modificare le domande precedentemente presentate.

Si informa che il Responsabile del procedimento è Simona Maccaferri – Responsabile Area Servizi alla Persona

6 – Controlli

Il richiedente è a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, del D.P.C.M 159/2013 e della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può effettuare controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, controlli da parte della Guardia di Finanza presso istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Fatti salvi i controlli di veridicità per legge sono sottoposte a controllo, anche con modalità a campione, le domande di accesso alla graduatoria e le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISE/ISEE nei seguenti casi:

a) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.C.M 159/2013 pari a zero

b) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.C.M 159/2013 inferiore al canone annuo di locazione.

Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere

b) assenza di motivazioni in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo.

7 – Trattamento dati

I dati acquisiti ai fini del presente avviso pubblico sono trattati nel rispetto e in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al



Regolamento UE 2016/679 (GDPR) “ Regolamento generale sulla protezione dei dati”. I dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza. I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

8- INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Valsamoggia fino alla scadenza, prevista in data 20 agosto 2022 e sul sito istituzionale dell'Ente, fatte salve eventuali ulteriori forme integrative di pubblicità.

E' possibile richiedere informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso tramite mail agli indirizzi:

smaccaferri@comune.valsamoggia.bo.it

sdellapenna@comune.valsamoggia.bo.it

9 – Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si fa riferimento al Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 31.10.2015.

Il Responsabile Area Servizi alla Persona

Simona Maccaferri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005

Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi

ALLEGATO: Schema di domanda (da presentare attraverso modulo on-line)

